

COMUNE DI PRECENICCO

REGOLAMENTO

PER GLI ATTRACCHI LUNGO LA BANCHINA PIAZZA DEL PORTO E LUNGOFIUME CASSIS FARAONE

Delibera di C.C. n°25 del 21.5.1998
Delibera di G.C. n°137 del 21.7.1998
Delibera di G.C. n°143 del 28.7.1998
Delibera di C.C. n°32 del 27.5.1999
Delibera di C.C. n°76 del 2001
Delibera di C.C. n°23 del 26/4/2010

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli ormeggi lungo la banchina della riva destra del fiume Stella prospiciente piazza del Porto e lungofiume Cassis Faraone per una lunghezza complessiva di ca. 200 metri lineari di banchina usufruibile.

Lungo la banchina sono collocati i cursori di ormeggio.

Sarà evidenziata l'area per l'ormeggio da riservare a traghetti.

ARTICOLO 2 MODALITÀ DI ORMEGGIO

Chiunque può ormeggiare alla banchina parallelamente alla stessa, anche in doppia fila, evitando di arrecare danni alle altre imbarcazioni eventualmente ormeggiate.

ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ DEGLI ORMEGGIATORI

I singoli ormeggiatori, mediante il pagamento delle tariffe o dell'abbonamento di cui all'art.7, ottengono la possibilità di usufruire dell'ormeggio, ma si intendono taciti ed incondizionati assuntori - con il più ampio sollievo dell'Amministrazione Comunale al riguardo - di ogni responsabilità derivante da eventuali carenze degli ormeggi, sia di natura strutturale, sia di carattere protettivo dagli agenti atmosferici, quanto per ogni inconveniente o danno derivante da carenza di sorveglianza.-

Ciascun ormeggiatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno prodotto, per sua causa od incuria, alle attrezzature della banchina ed a terzi.-

L'ormeggiatore è personalmente responsabile per infrazioni a Leggi o Regolamenti doganali, amministrativi e di Polizia vigenti in materia.-

ARTICOLO 4 ONERI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Gli ormeggiatori dovranno:

- a) essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione e l'uso delle imbarcazioni e della navigazione;
- b) utilizzare correttamente l'ormeggio in modo da evitare danni alle attrezzature ed a terzi;
- c) pagare l'importo corrispondente al canone d'ormeggio;
- d) evitare lo spargimento e la fuoriuscita di olio e carburante nello specchio acqueo e nelle aree pubbliche;

E' tassativamente vietato:

- 1) cedere ad altri, anche temporaneamente, l'ormeggio;
- 2) approdare a velocità superiore a 3 nodi;
- 3) gettare rifiuti solidi o liquidi nello specchio acqueo e sulla banchina;
- 4) ingombrare la banchina con materiali ed attrezzature di qualsiasi natura;
- 5) qualunque attività o comportamento che possa arrecare disturbo all'uso collettivo della banchina, al decoro ed alla quiete pubblica.-

ARTICOLO 5 RIMOZIONI DI IMBARCAZIONI

Qualora, per abusi od inosservanza di leggi e regolamenti, venga emessa ingiunzione di sgombero dell'imbarcazione, la stessa dovrà essere rimossa dall'ormeggio entro il termine prefissato nell'ingiunzione stessa.-

In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio con il recupero delle spese nei confronti del responsabile.-

La rimozione d'ufficio avverrà altresì senza preavviso qualora non fosse possibile notificare al contravventore la ingiunzione di sgombero o qualora l'imbarcazione abusivamente ormeggiata rappresenti pericolo di danno per le altre imbarcazioni, per le attrezzature ed impianti di ormeggio o costituisca comunque pregiudizio al corretto e libero uso della banchina.-

Le imbarcazioni rimosse d'ufficio saranno rimessate a spese del responsabile e, qualora necessario, sarà attuata la procedura prevista dal Codice della Navigazione per il caso di ritrovamento (art. 510 e seguenti).-

ARTICOLO 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Amministrazione Comunale, previo accertamento delle carenze segnalate, provvede alla manutenzione straordinaria delle strutture ed impianti di ormeggio, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente.

ARTICOLO 7 PAGAMENTO DELLA SOSTA DELLE IMBARCAZIONI E ABBONAMENTI MENSILI

La sosta per i primi due giorni è libera. Per la sosta fino a 10 giorni i conduttori dovranno corrispondere la somma di euro 20,00 IVA inclusa per le imbarcazioni con lungh. max fino a mt. 7,50 e di euro 30,00 IVA inclusa per le imbarcazioni con lungh. max oltre mt. 7,50. L'importo potrà essere pagato mediante versamento con bollettino di conto corrente postale (reperibili presso gli esercizi pubblici più prossimi al Lungofiume e presso l'ufficio di polizia municipale) o mediante versamento presso la tesoreria comunale.

La ricevuta attestante il pagamento dovrà essere esibita a richiesta degli agenti della Polizia Locale e vale a dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo a pagare il canone di ormeggio.

In alternativa alla sosta fino a 10 giorni sono consentite soste mensili previa richiesta di abbonamento ai prezzi sotto elencati IVA inclusa:

Periodo compreso dal 1 ottobre al 30 aprile:

Tariffe abbonamenti mensili per residenti

Imbarcazioni con lungh. max fino a ml. 7,50	euro 25,00.=
Imbarcazioni con lungh. max superiore a ml. 7,50	euro 35,00.=

Tariffe abbonamenti mensili per non residenti

Imbarcazioni con lungh. max fino a ml. 7,50	euro 50,00.=
Imbarcazioni con lungh. max superiore a ml. 7,50	euro 75,00.=

Periodo compreso dal 1 maggio al 30 settembre:

Tariffe abbonamenti mensili per residenti

Imbarcazioni con lungh. max fino a ml. 7,50	euro 35,00.=
Imbarcazioni con lungh. max superiore a ml. 7,50	euro 45,00.=

Tariffe abbonamenti mensili per non residenti

Imbarcazioni con lungh. max fino a ml. 7,50	euro 60,00.=
Imbarcazioni con lungh. max superiore a ml. 7,50	euro 90,00.=

Gli abbonamenti di durata mensile rinnovabile, potranno essere richiesti dagli interessati all'Ufficio di Polizia Comunale.

Al fine di ottenere il rilascio dell'abbonamento di cui sopra gli interessati al momento della richiesta dovranno versare il canone previsto con bollettino di conto corrente postale o

presso la tesoreria comunale. La ricevuta del pagamento costituirà titolo al diritto di ormeggio per il periodo indicato nella ricevuta stessa.

Le tariffe possono essere riesaminate annualmente dalla Giunta Comunale in concomitanza con l'approvazione dello schema di bilancio. Le tariffe riesaminate si applicano dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.

ART. 8 ESENZIONI

Le imbarcazioni, utilizzate per escursioni nell'ambito di iniziative turistico-culturali organizzate dall'Azienda di Promozione Turistica di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, per l'ormeggio nell'apposita area ad esse riservata, sono esonerate dal pagamento di qualsiasi canone d'ormeggio.

ART. 9 SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale e civile degli ormeggiatori per qualsiasi azione loro attribuibile, ogni comportamento contrario alle norme del presente Regolamento ed al corretto uso collettivo delle strutture portuali potrà comportare l'allontanamento immediato dall'ormeggio a cura degli agenti di polizia comunale.

Gli agenti di polizia municipale possono verificare l'assolvimento dell'obbligo del pagamento per la sosta delle imbarcazioni. La sanzione amministrativa per la sosta fino a 10 giorni o mensile non pagata, scaduta o irregolare è stabilita da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 1.500,00 ed è obblabile brevi mano con il pagamento della somma di euro 100,00.

Si richiamano infine tutte le disposizioni previste in materia dal Codice della Navigazione.-

ARTICOLO 10 NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicate nel presente Regolamento si fa richiamo a tutte le norme che disciplinano la materia.-

ARTICOLO 11 NORME TRANSITORIE

In deroga all'ultimo comma dell'art. 7 le tariffe introdotte durante l'anno 2010 entrano in vigore a partire dal 1° maggio 2010.